



9846/17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE - 1

Oggetto

Composta da:

Protezione internazionale

Dott. Massimo Dogliotti - Presidente -

Dott. Giacinto Bisogni - Rel. Consigliere -

R.G.N. 13350/16

Dott. Maria Acierno - Consigliere -

Dott. Antonio Pietro Lamorgese - Consigliere -

Cron. 9946

Dott. Massimo Falabella - Consigliere -

Rep.

ha pronunciato la seguente

Ud. 13/03/17

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

, domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. , giusta procura speciale in calce al ricorso che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo al fax n. alla p.e.c.

F.N.

(AMMESSO G.P. delibera

- ricorrente -

nei confronti di

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12

2017

(ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; fax 06/96514000);

- controricorrente -

303  
17  
Bisogni



avverso la sentenza n. 174/2016 della Corte di appello di Cagliari, emessa il 4 marzo 2016 e depositata in data 11 marzo 2016, n. R.G. 332/2015;

Rilevato che

1. \_\_\_\_\_, cittadino pakistano, ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari con la quale era stata rigettata la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale proposta in quanto egli, a causa della sua omosessualità, considerata crimine punibile con la detenzione a vita nel suo paese di origine, si trovava esposto a una condizione di persecuzione e al rischio di una ingiusta detenzione. Ha contestato l'appellante la valutazione del Tribunale secondo egli avrebbe riferito nel corso del procedimento circostanze generiche, contraddittorie e inverosimili e ha insistito per il riconoscimento della protezione sussidiaria o in subordine per la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2. La Corte di appello di Cagliari, con sentenza n. 174/2016, ha confermato la decisione di primo grado rilevando che l'appellante non aveva censurato analiticamente la motivazione ma aveva contestato solo alcune delle affermazioni del Tribunale circa la non

*Brep*



credibilità della sua prospettazione.

3. Ricorre per cassazione

deducendo violazione e/o falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., degli artt. 3 e 14 del decreto legislativo 251/2007 e dell'art. 136 n. 2 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Secondo il ricorrente la prospettazione del suo orientamento sessuale e la grave criminalizzazione della omosessualità costituiscono un rischio grave e concreto di subire una ingiusto carcerazione al suo rimpatrio forzato e avrebbero dovuto costituire un presupposto sufficiente per la Corte di appello al fine di concedere la richiesta protezione sussidiaria o, comunque, quella umanitaria. Al contrario la Corte di appello si era soffermata, alla stregua di quanto già aveva fatto il Tribunale, su contraddizioni o imprecisioni irrilevanti nel racconto che era stato portato all'attenzione dei giudicanti senza tenere conto del principio dell'onere della prova attenuato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza in materia di protezione internazionale. Inoltre il ricorrente lamenta l'ingiustizia della disposta revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio per effetto della pronuncia di inammissibilità dell'appello.

*Bozz*



Ritenuto che

4. Il ricorso è fondato alla luce della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. VI-1 ordinanza n. 15981 del 20 settembre 2012) secondo cui ai fini della concessione della protezione internazionale, la circostanza per cui l'omosessualità sia considerata un reato dall'ordinamento giuridico del Paese di provenienza è rilevante, costituendo una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini omosessuali, che compromette grandemente la loro libertà personale e li pone in una situazione oggettiva di persecuzione, tale da giustificare la concessione della protezione richiesta; devono, pertanto, essere acquisite le prove, necessarie al fine di acclamare la circostanza della omosessualità del richiedente, la condizione dei cittadini omosessuali nella società del Paese di provenienza e lo stato della relativa legislazione, nel rispetto del criterio direttivo della normativa comunitaria e italiana in materia di istruzione ed esame delle domande di protezione internazionale.
5. Il ricorso va pertanto accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Cagliari che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Bosy



P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Cagliari che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

*Broggi*

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 marzo 2017.

Il Presidente

Massimo Dogliotti

Il Funzionario Giudiziario  
Giuseppina ODDO  
*Odob*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
del 13 APR 2017



Il Funzionario Giudiziario  
Giuseppina ODDO  
*Odob*